



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO



POLITECNICO
DI TORINO

CODICE ETICO DELLA COMUNITÀ UNIVERSITARIA

Preambolo

- **1.** Il buon funzionamento dell'istituzione universitaria, come di ogni altra, presuppone la condivisione dei fini comuni e la consapevolezza circa i principi che devono orientare le condotte e gli atteggiamenti di coloro che a qualunque titolo ne fanno parte e vi prestano la propria opera.
- **2.** Ciascuna violazione di tali principi non solo offende le persone che ne ricevono danno morale e materiale, ma è altresì causa di discredito all'istituzione tutt'intera, così come, al contrario, il rigoroso rispetto di tali principi si traduce in prestigio e autorevolezza di tutti, onde la loro osservanza è interesse e dovere comune.
- **3.** Prima ancora che su norme giuridiche e su sanzioni e incentivi, l'appartenenza alla comunità universitaria e il rispetto dei diritti e dei doveri che ne deve conseguire, trovano fondamento e alimento in una comune visione della vita accademica, conforme ai suoi caratteri di istituzione al servizio specifico ed esclusivo della promozione della cultura e della scienza attraverso lo studio, la ricerca e l'insegnamento.

In considerazione di quanto premesso, le Università piemontesi, - Università e Politecnico di Torino e Università del Piemonte Orientale -, in conformità all'art. 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, hanno deliberato il seguente testo, denominato **“Codice etico della comunità universitaria”**, con l'intento di rendere tutte le componenti della vita accademica consapevoli, per quanto occorra, dei principi deontologici su cui si basano i loro rispettivi diritti e doveri, come componenti di tale comunità.

Art. 1 **Destinatari**

Il presente **“Codice etico”** obbliga tutti coloro che fanno parte, a qualunque titolo, della comunità universitaria. Essa è composta da quanti partecipano al perseguimento delle finalità dell'istituzione universitaria, in qualità di professori, ricercatori, funzionari tecnici e amministrativi e in qualità di studenti.

Art. 2 **Principi**

Il presente “*Codice etico*” si ispira a principi di per sé impliciti nella condizione di chi fa parte della comunità universitaria. Tali principi sono la responsabilità, l'indipendenza, il disinteresse personale, la dignità e il rispetto degli altri, la trasparenza, la valorizzazione del merito, come specificato qui di seguito.

Art. 3 **Responsabilità**

Tutte le componenti dell'istituzione universitaria sono chiamate a operare, nell'ambito delle rispettive funzioni, per l'interesse dell'istituzione universitaria nel suo complesso. Nessuna è al servizio esclusivo di un'altra. Ognuna è responsabile, per quanto di sua competenza, del buon funzionamento e della reputazione dell'Ateneo.

In particolare:

a) per quanto concerne i docenti, l'adempimento dei doveri accademici prevale sull'esercizio di qualunque altra pur legittima attività professionale; in particolare, per quanto riguarda le loro responsabilità in ambito didattico, le lezioni e le altre attività di docenza sono svolte puntualmente nel rispetto della programmazione oraria delle rispettive unità didattiche; le sostituzioni dei docenti non sono ammesse se non in circostanze eccezionali; il rapporto didattico individuale con gli studenti nei tempi, luoghi e modi prestabiliti, fa parte dei doveri accademici;

b) per quanto concerne gli studenti, la partecipazione all'attività didattica e alle prove d'esame avviene nel rispetto, nella collaborazione e nella lealtà dei reciproci rapporti;

c) per quanto concerne il personale tecnico e amministrativo, la partecipazione alle attività di formazione è dovere professionale; i compiti a ciascuno affidati sono svolti con impegno e senso di responsabilità, secondo il principio di collaborazione con le altre componenti universitarie.

Tutti, in generale, sono tenuti al decoro personale, al reciproco rispetto nelle azioni e nell'eloquio ed a un uso responsabile dei locali e delle risorse materiali che sono messi a loro disposizione dall'istituzione universitaria, nella consapevolezza che ogni distruzione, alterazione, spreco è atto colpevole nei confronti di risorse comuni affidate alla cura di tutti.

Art. 4 **Indipendenza**

La promozione della scienza e della cultura nell'Università richiede la libertà della comunità scientifica che in essa opera. La protezione dell'istituzione da ogni forma di dipendenza e condizionamento da parte di centri di interessi

estranei è principalmente compito di chi occupa posizioni di maggiore responsabilità.

Il trasferimento di conoscenze scientifiche e tecnologiche deve attuarsi all'esterno nel pieno rispetto dell'indipendenza dell'Istituzione nel suo complesso e della libertà dei singoli docenti, studenti, tecnici ed amministrativi.

In particolare:

- a) della libertà di studio, ricerca ed insegnamento nell'Università garante è il Rettore;
- b) la partecipazione a progetti di ricerca e di insegnamento in comune con enti esterni, e da questi sostenuti finanziariamente è autonomamente decisa dall'Università attraverso procedure che riconoscano altresì la piena libertà di adesione personale;
- c) i rapporti con le diverse strutture della Pubblica Amministrazione sono tenuti nell'interesse preminente della funzione dell'Università da parte di coloro che ne hanno la rappresentanza.

Art. 5 **Disinteresse personale**

Nel perseguimento delle sue finalità istituzionali l'Università non è strumento per interessi personali di qualsiasi natura, materiale ed immateriale, estranei ai fini propri di coloro che in essa operano.

In particolare:

- a) quando un appartenente alla comunità accademica si trova ad avere interessi personali, di natura economica o altro, in contrasto con quelli dell'istituzione universitaria, si ha conflitto di interessi. In questo caso egli, per quanto possibile, rimuove tempestivamente le cause di tale situazione e ne dà, comunque, immediata notizia all'organo o persona sovraordinati, ed è inoltre tenuto ad astenersi da deliberazioni o decisioni che lo interessino direttamente;
- b) la funzione accademica non è intenzionalmente esercitabile in vista dell'acquisizione di posizioni di potere o dell'accesso a carriere estranee all'Università;
- c) contrastano con il dovere di azione disinteressata i seguenti comportamenti:
 - utilizzazione di risorse universitarie a fine di professione privata;
 - assunzione nell'amministrazione universitaria, in qualsiasi forma e posizione, di persone che svolgono stabilmente attività professionale esterna a favore di chi ne ha disposto o contribuito a disporre l'assunzione;
 - l'attribuzione abusiva a se stessi di idee, scoperte, risultati di ricerche altrui, individuali e collettive - compresi gli studi condotti con gli studenti -, e la loro utilizzazione per finalità personali, prima della relativa ufficializzazione;
 - la violazione dei diritti di proprietà intellettuale dell'Università in tutte le sue componenti;
 - la partecipazione a processi deliberativi di organi dell'Università che comportino conseguenze dirette o anche indirette nella sfera dei propri interessi privati.

Art. 6 **Dignità e rispetto degli altri**

Tutti coloro che fanno parte dell'istituzione universitaria cooperano per creare un ambiente favorevole alla ricerca, allo studio, all'insegnamento e alla buona amministrazione non turbato da tensioni di natura personalistica. Ciò implica il rispetto della dignità di tutti da parte di tutti.

In particolare:

a) tutti hanno diritto a essere trattati con eguale rispetto e considerazione e a non essere discriminati in ragione di condizioni personali e sociali quali: il genere e l'orientamento sessuale, la religione e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche, il censo e la cittadinanza, l'età, la posizione occupata nell'ordinamento universitario; il principio di non discriminazione non contrasta con l'adozione di misure dirette a evitare o compensare svantaggi correlati a uno dei fattori sopra indicati;

b) le prevaricazioni, le intimidazioni, le pressioni, le offerte e le richieste di prestazioni estranee ai doveri accademici, di qualunque natura, anche sessuale, in cambio di privilegi o promesse, in particolare di carriera, sono disonorevoli per la comunità accademica e ne sono bandite.

Art. 7 **Trasparenza**

I meriti acquisiti nell'esercizio delle attività accademiche che possono portare a benefiche gerarchie di prestigio scientifico e culturale non sono il pretesto per la formazione di strutture di potere, le quali ne sono, anzi, una degenerazione.

In particolare:

a) ogni forma di nepotismo e favoritismo contrasta con la dignità, l'equità e la valorizzazione del merito. Si ha nepotismo o favoritismo quando un docente o un funzionario dell'Ateneo usa la propria autorevolezza, in deroga ai principi del merito, per concedere benefici o affidare incarichi o influire sugli esiti di procedure di selezione;

b) nell'Università ci si astiene dal richiedere, sollecitare o accettare offerte di doni e benefici suscettibili di influenzare direttamente o indirettamente lo svolgimento della propria attività.

Art. 8 **Valorizzazione del merito**

L'Università opera per la valorizzazione del merito di coloro che la frequentano con impegno in vista della loro formazione culturale e professionale. Essa richiede agli

studenti comportamenti di cooperazione leale nei rapporti accademici, nei confronti sia dei docenti, sia dei compagni di studio.

In particolare, costituiscono violazione dell'etica accademica da parte degli studenti:

a) la simulazione come sapere proprio del sapere altrui, la mancanza di lealtà e correttezza, gli inganni e le scappatoie, la copiatura ed i falsi nelle prove d'esame, nella partecipazione a esercitazioni e sperimentazioni e nella predisposizione di testi e tesi di laurea;

b) la falsificazione di documenti certificanti la propria carriera accademica;

c) la competitività orientata al danno dei compagni e il rifiuto di onesta collaborazione nella ricerca e nello studio.

Art. 9 Autorità di garanzia

I soggetti responsabili del buon funzionamento delle unità didattiche, di ricerca o amministrative (in seguito: "soggetti responsabili"), il Rettore dell'Università e il Senato Accademico sono i garanti del rispetto del presente "**Codice etico**".

Art. 10 Procedimento

Il procedimento per violazione del presente "**Codice etico**" è promosso da chiunque, interno all'Università, ne abbia interesse, nonché d'ufficio dal soggetto responsabile dell'unità didattica, di ricerca o amministrativa ove la presunta violazione si è verificata. Le denunce anonime non sono prese in considerazione.

Sentita la persona implicata nel procedimento, il soggetto responsabile, qualora ritenga che non vi sia materia per procedere, dispone l'archiviazione della pratica. Del procedimento non è data pubblicità, ma del provvedimento di archiviazione è data notizia all'interessato che ha promosso il procedimento, il quale, entro 10 giorni, può ri-proporre la sua doglianza al Rettore.

Qualora il soggetto responsabile ritenga che vi sia materia rilevante dal punto di vista del presente "**Codice etico**", trasmette la documentazione relativa, compreso il verbale contenente le dichiarazioni della persona coinvolta nel procedimento, al Rettore.

Il Rettore, sentite le persone coinvolte, ove non ritenga di disporre l'archiviazione del procedimento per manifesta carenza di ragioni giustificative, investe della questione il Senato accademico, affinché esso si pronunci a norma dello Statuto.

Per le violazioni del "**Codice etico**" da parte del Rettore procede il Senato Accademico.

Art. 11
Rapporti con la responsabilità giuridica

Le norme e i procedimenti del presente **“Codice etico”** non interferiscono con l’applicazione delle norme e con lo svolgimento dei procedimenti concernenti la responsabilità civile, penale, contabile o disciplinare.

Il Rettore, quando i fatti risultanti dal procedimento previsto dall’articolo precedente siano tali da giustificare l’azione di responsabilità civile, penale, contabile o disciplinare, provvede a investire gli organi competenti, nelle condizioni e secondo le modalità previste per i relativi giudizi.

Art. 12
Rapporti con il “Comitato pari opportunità”

Qualora la materia oggetto del procedimento sia rilevante per l’attività del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità” il Rettore provvede alla trasmissione degli atti al Comitato medesimo.

Art. 13
Pubblicità

I soggetti responsabili provvedono, con i mezzi, anche informatici, che si ritengono utili allo scopo, a dare la massima pubblicità al presente **“Codice etico”**, al fine di assicurarne la conoscenza e la presa d’atto da parte di tutti coloro che appartengono alla comunità universitaria.